

**Allianz S.p.A.**  
Divisione Allianz Ras

---

**Linea Auto**

**AZIENDA U.S.L. RIETI**

---

**Polizza CVT Chilometrica N. 64462973**  
Edizione Luglio 2005

---

**Agenzia principale di ROMA CENTRO**  
**INTERMEDIASS S.R.L.**

---

Via Aurelia, 424  
00165 Roma

---

## Segue **Nota Informativa al Contraente Rami danni - Auto**

- \* nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi sia una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, in base alla legge vigente;
- \* nel caso di veicolo con targa di prova, se la circolazione avvenga senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- \* nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da un suo dipendente.

Il diritto di rivalsa della Società può essere contrattualmente escluso mediante pagamento da parte del Contraente di un sovrappremio sulla garanzia Responsabilità Civile verso Terzi nei seguenti casi:

- \* se il conducente non è abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore; tuttavia la Società conserva il diritto di rivalsa nel caso in cui l'Assicurato o il Contraente siano a conoscenza delle situazioni che hanno determinato la mancata abilitazione;
- \* nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- \* nel caso di danni subiti dai terzi trasportati su veicoli diversi dai ciclomotori, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione.

Qualora il contratto sia stipulato con formule tariffarie che prevedano limitazioni di copertura nel caso di guida da parte di persone diverse da quelle identificate in polizza (Guida Esclusiva e Guida Esperta), o nel caso di guida del veicolo in periodi non concordati, (formula Guida su Misura) la Società eserciterà, inoltre, diritto di rivalsa, con i limiti previsti dalle Condizioni di polizza, per le somme eventualmente pagate a terzi a seguito di sinistro nelle seguenti ipotesi:

- \* qualora il sinistro avvenga in un periodo non previsto dalla formula Guida su Misura;
- \* nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi sia una persona diversa da quella identificata in polizza quale conducente abilitato per la formula Guida Esclusiva;
- \* nel caso in cui, al momento del sinistro, alla guida del veicolo vi sia un conducente diverso da quelli abilitati per la formula Guida Esperta.

In questi casi la Società non eserciterà la rivalsa solo se:

- \* l'utilizzo del veicolo indicato in polizza al momento del sinistro sia dovuto a stato di necessità;
- \* il veicolo sia guidato da un addetto preposto alla riparazione del veicolo stesso;
- \* l'Assicurato abbia perso la disponibilità del mezzo a seguito di fatto doloso di terzi penalmente rilevante;
- \* il veicolo si trovi in sosta a motore spento.

### **Rimborso degli importi liquidati a terzi a titolo di risarcimento**

Nel caso di assicurazione stipulata con una forma tariffaria che prevede l'evoluzione del premio in base al numero dei sinistri provocati (Bonus/Malus, No Claim Discount), il Contraente ha la facoltà di evitare l'evoluzione della classe di merito in MALUS, rimborsando gli importi liquidati a terzi a titolo di risarcimento, e ciò indipendentemente dall'eventuale rinnovo del contratto.

Per i sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007 e liquidati in regime di risarcimento diretto la richiesta di informazioni e di eventuale rimborso deve essere inoltrata a CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 ROMA.

Per i sinistri liquidati al di fuori di tale procedura la richiesta va inoltrata alla Società.

### **Alienazione del veicolo e conservazione della classe di merito**

In caso di furto, vendita, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, il Contraente ha il diritto di assicurare un nuovo veicolo usufruendo della stessa classe di merito maturata per il veicolo precedente. Tale diritto può essere fatto valere se il proprietario del nuovo veicolo è lo stesso del veicolo precedente oppure è uno dei soggetti anagraficamente conviventi con lo stesso in base allo stato di famiglia (coniuge, convivente more uxorio, genitore, figlio). Il Contraente è tenuto a fornire idonea documentazione comprovante l'alienazione del veicolo.

### **Attestazione dello stato di rischio**

La Società è tenuta ad inviare al Contraente l'attestazione dello stato di rischio almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso il medesimo assicuratore.

### **Comportamento da tenere in caso di sinistro**

In caso di sinistro, secondo le modalità previste nelle condizioni di polizza, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Società, contattando immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 686868. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni e la necessaria assistenza per gli eventuali successivi adempimenti.

A tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro.

In alternativa, il Contraente o l'Assicurato può darne avviso scritto alla Società entro 3 giorni dall'evento, o da quando ne ha avuto conoscenza, fornendo:

- \* il luogo, la data, l'ora dell'evento;
- \* le modalità dell'evento e l'entità del danno;
- \* il nome e il domicilio degli eventuali testimoni;
- \* copia della eventuale denuncia all'Autorità competente (garanzie Furto ed Eventi Socio-Politici);
- \* copia del provvedimento adottato dall'Autorità competente (garanzia Sospensione della patente).

Fermo quanto sopra stabilito, in ordine alle modalità di presentazione della denuncia per la sola garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi, ai sensi dell'art. 143 del Codice delle Assicurazioni la denuncia scritta deve essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso al quale, nel più breve tempo possibile, devono far seguito le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

Inoltre, al fine di alimentare la banca dati ISVAP (art. 135 C.d.A.), la denuncia deve contenere i dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e il Codice Fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni, Autorità intervenute).

### **Procedura di risarcimento diretto (artt. 149, 150 del Codice delle Assicurazioni; D.P.R. 18 luglio 2006 n. 254)**

Per i sinistri avvenuti a partire dal 1 febbraio 2007 si applica, nei casi previsti dalla legge, la nuova procedura di risarcimento diretto in base alla quale la Società risarcisce al proprio assicurato, non responsabile in tutto o in parte, i danni subiti in caso di incidente.

La procedura si applica:

- \* in caso di collisione tra due veicoli a motore compresi i ciclomotori immatricolati e muniti di targa (D.P.R. 153/06);
- \* se i due veicoli coinvolti sono identificati, immatricolati in Italia, San Marino o Città del Vaticano, assicurati con compagnia italiana ovvero con compagnia estera che abbia aderito al sistema del risarcimento diretto;
- \* se la collisione avviene sul territorio italiano, della Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano.

La procedura opera in caso di:

- \* danni ai veicoli;
- \* lesioni di lieve entità alla persona dei conducenti non responsabili in tutto o in parte;
- \* danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato e/o del conducente.

In presenza delle condizioni sopra descritte l'Assicurato, che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve inviare alla Società richiesta di risarcimento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, consegna a mano o trasmissione a



Agenzia Roma Centro

Cod. Agenzia	Agenzia	Ramo - Categ.	Numero Polizza
0020038	ROMA CENTRO - INTERMEDIASS Srl	032 - 720	64462973

CONTRAENTE **AZIENDA U.S.L. RIETI**  
 Indirizzo **Viale Matteucci 9**  
 CAP - Città **02100 RIETI**

Codice Fiscale o Partita IVA  
**00821180577**  
 Unità di mercato  
**4899**

**POLIZZA KASKO PERSONALE IN MISSIONE**

DURATA	Inizio alle ore 24 del	Termine alle ore 24 del	Anni	Giorni	Frazionamento	Prima quietanza
	31/12/2009	31/12/2010	3		Ann.le	31/12/2010

PREMIO	Alla firma	Premio Imponibile		Imposta	Totale
		Rate successive			
		62.700,85		8.464,62	71.165,47
		62.700,85		8.464,62	71.165,47

Emessa in Roma, il 30/12/2009

**Allianz **  
 Agenzia di Roma Centro  
 Rappresentante Procuratrice  
 INTERMEDIASS Srl  
 Il Procuratore

IL CONTRAENTE  
**AUSL RIETI**  
 DIRETTORE GENERALE  
 Dott. Gabriele BELLINI

L'importo di € 71.165,47 dovuto alla firma della presente polizza è stato pagato il \_\_\_\_\_

L'AGENTE o L'ESATTORE \_\_\_\_\_

## DEFINIZIONI

Nel testo delle presenti condizioni di assicurazione si definiscono con:

<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione
<b>Impresa:</b>	la Compagnia Assicuratrice
<b>Broker :</b>	Marsh S.p.A.
<b>Assicurato:</b>	il soggetto a favore del quale è prestata l'assicurazione
<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione
<b>Premio:</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società
<b>Rischio :</b>	la probabilità che si verifichi il danno
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
<b>Scoperto:</b>	la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato
<b>Franchigia:</b>	l'importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato
<b>Cose:</b>	sia gli oggetti materiali che gli animali

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Art. 1) Dichiarazioni e comunicazioni della Contraente

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 C.C. l'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della medesima, nonché qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso, dei suoi amministratori e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Parimenti, nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene inoltre che la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo sarà immediata e la Società rimborserà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

### Art. 2) Durata della polizza

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2009 e scadrà alle ore 24 del 31/12/2012, senza tacito rinnovo alla scadenza finale. Si conviene che le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto dalla prima scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 120 (centoventi) giorni di anticipo rispetto a ciascuna scadenza anniversaria.

E' facoltà delle Parti concordare una proroga temporanea della presente assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 120 giorni decorrenti dalla scadenza, finalizzata all'espletamento delle procedure di gara per l'aggiudicazione della nuova assicurazione.

### Art. 3) Pagamento del premio

A parziale deroga dell'art. 1901 C.C. il Contraente/Assicurato è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dal ricevimento della polizza, fermo restando l'effetto dell'operatività della copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Trascorso infruttuosamente tale termine, la copertura avrà effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di 60 giorni vale anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma.

Se il Contraente/Assicurato non paga i premi per le rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker.

### Art. 4) Regolazione premio

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente/Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione del premio e cioè i *chilometri complessivamente percorsi dai dipendenti in missione* nel periodo di riferimento.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla ricezione da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione, formalmente ritenuta corretta.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società fissa un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata; le garanzie si intenderanno sospese a decorrere dal trentesimo giorno dalla ricezione della stessa.

Se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo di sospensione delle garanzie. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

**Art. 5) Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto.

**Art. 6) Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

**Art. 7) Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 8) Altre assicurazioni**

In deroga al disposto dell'art. 1910 C.C., il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

**Art. 9) Oneri fiscali**

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 10) Foro competente**

Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

**Art. 11) Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 12) Validità esclusiva delle norme dattiloscritte**

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Parimenti, le dichiarazioni a stampa di polizza del Contraente/Assicurato s'intendono nulle e prive di effetto essendo note alla Società tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio.

**Art. 13) Disciplina dell'appalto**

Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza tutti i documenti di gara relativi all'aggiudicazione della presente polizza, ancorché non allegati.

**Art. 14) Clausola Broker**

Il Contraente incarica la Marsh S.p.A. della gestione ed esecuzione della presente polizza, in qualità di Broker ai sensi della L.792/84 come modificata dal D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private). Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato tramite il Broker si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE AUTO RISCHI DIVERSI

### Art. 15) Enti assicurati

La presente garanzia è limitata ai mezzi di trasporto a motore o natanti privati (ovvero non intestati al PRA a nome del Contraente) usati, per motivi di servizio e/o missione, per conto e su autorizzazione del Contraente, da: *Amministratori, Direttori, Dirigenti, Dipendenti del Contraente di ogni ordine e grado, Parasubordinati e lavoratori interinali in forza al Contraente stesso e comunque da ogni persona che svolga attività per l'Ente Contraente.*

sulla base dei rispettivi Accordi Collettivi Nazionali, nonché per eventuali altre categorie per le quali venga in futuro stabilito contrattualmente il diritto alla copertura in oggetto.

Sono anche compresi in garanzia:

- a) i dispositivi e le attrezzature inerenti l'uso cui il mezzo di trasporto è destinato, purchè ad esso incorporati o validamente fissati, compreso l'eventuale impianto antifurto;
- b) gli accessori fono-audio-visivi (quali a titolo esplicativo e non esaustivo: apparecchi radio, radiotelefonici, televisori, registratori e simili) qualora dotazione necessaria al mezzo di trasporto per gli scopi ai quali lo stesso è adibito.

### Art. 16) Massimo risarcimento a Primo Rischio Assoluto

La Società non risarcirà per singolo sinistro e per mezzo di trasporto somma superiore a € 30.000,00!

### Art. 17) Copertura automatica

La garanzia deve ritenersi pienamente e automaticamente operante su tutti gli anzidetti veicoli e, pertanto, il Contraente/Assicurato viene esonerato dall'obbligo della preventiva comunicazione dei dati relativi agli stessi; per la loro identificazione si farà riferimento alle evidenze amministrative del Contraente/Assicurato le quali faranno fede fino a prova contraria e dovranno essere esibite all'Assicuratore a sua semplice richiesta.

### Art. 18) Colpa grave dell'Assicurato

La Società è obbligata per i sinistri provocati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e/o delle persone che detengano legittimamente il mezzo di trasporto.

### Art. 19) Assicurazione per conto di chi spetta

Il presente contratto è stipulato dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta e pertanto si applica l'art. 1891 C.C..

### Art. 20) Rinuncia alla rivalsa da parte dell'Assicuratore

L'assicuratore rinuncia al diritto di surrogazione che gli compete ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti del conducente del mezzo di trasporto.

### Art. 21) Limiti territoriali

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e di tutti gli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein, della Croazia, nonché per tutti i Paesi per i quali viene rilasciata la Carta Verde.

## GARANZIA KASKO

### Art. 24) Oggetto della garanzia

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal mezzo di trasporto assicurato in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli fissi e non, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata, con rinuncia al diritto di surrogazione che potesse competerle ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti del conducente.

La garanzia è prestata "a primo rischio assoluto" fino alla concorrenza della somma indicata al precedente Art. 16).

Sono inoltre coperti i danni a causa di traino attivo o passivo, nonché di manovre o spinta a mano, purché effettuate al fine di liberare la sede stradale.

### Art. 24.1) Danni parziali

La Società rimborsa, solo per le parti cosiddette "non usurabili" e senza tenere conto del degrado d'uso, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte. L'ammontare del danno viene calcolato in base al valore dei pezzi di ricambio relativo al momento del sinistro, con l'avvertenza che il valore dei pezzi di ricambio inerenti le parti meccaniche viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del mezzo di trasporto dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%. Limitatamente ai sinistri avvenuti entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione l'importo del danno sarà pari al valore a nuovo del mezzo di trasporto.

L'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore del mezzo di trasporto al momento del sinistro.

### Art. 24.2) Esclusioni

La garanzia non opera:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di mezzo di trasporto adibito a scuola guida durante la guida dell'allievo se al suo fianco, ai sensi di legge, non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore;
- nel caso di mezzo di trasporto con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che disciplinano l'utilizzo della targa prova;
- nel caso di mezzo di trasporto guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs n. 85 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada);
- nel caso di danni alla persona causati ai trasportati, se il trasporto è vietato o abusivo o comunque non conforme alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia;
- durante la partecipazione dell'automezzo a corse, gare e relative prove;
- per i danni verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente/Assicurato;
- per danni determinati da vizi di costruzione;
- per danni derivanti dal mancato uso del mezzo di trasporto o dal suo deprezzamento;
- per i danni determinati da guerre, insurrezioni, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o di radioattività.

## GARANZIA RISCHI DIVERSI

### Art. 25) Oggetto della garanzia

L'assicuratore, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel presente capitolato, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal mezzo di trasporto assicurato anche a causa di:

- a) incendio, esplosione, implosione, scoppio ed azione del fulmine;
- b) furto (totale o parziale) o rapina, consumati o tentati, compresi i danni prodotti al mezzo di trasporto nell'esecuzione o in conseguenza del furto o della rapina – anche di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo – nonché i danni da circolazione conseguenti al furto o alla rapina stessi;
- c) terremoto, inondazioni, alluvioni e allagamenti in genere;
- d) eventi atmosferici e naturali, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati e non;
- e) eventi socio-politici;
- f) atti vandalici.

La garanzia è prestata "a primo rischio assoluto" fino alla concorrenza della somma indicata al precedente Art. 16).

### Art. 25.1) Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni avvenuti in conseguenza di:

- atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, sviluppo – comunque insorto, controllato o meno – di energia nucleare o radioattività;
- determinati o agevolati da dolo del conducente;
- verificatisi durante la partecipazione del mezzo di trasporto a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara.

## NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

### Art. 26) Denuncia del sinistro

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 C.C., il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, per il tramite del broker, entro 30 giorni da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente/Assicurato stesso ne è venuto a conoscenza, ferma la data di arrivo posta dal Protocollo Generale.

L'inadempimento di tale obbligo può portare alla perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C., unicamente nel caso in cui l'inadempimento sia dovuto a dolo del Contraente/Assicurato.

### Art. 27) Pagamento dell'indennizzo

Il pagamento dell'indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 60 giorni dalla data di presentazione della denuncia (all'Autorità Giudiziaria per i soli danni verificatisi in occasione di eventi sociopolitici) con riserva della Società di richiedere in restituzione all'Assicurato la somma corrisposta qualora la documentazione successivamente presentata sia incompleta o non valida.

### Art. 28) Perdita totale - Tabelle indennizzi - Clausola arbitrale

Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all'80% del valore del mezzo di trasporto al momento del sinistro.

In caso di perdita totale del mezzo di trasporto la Società rimborserà all'Assicurato:

- il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione
- il valore più elevato riportato nei listini Eurotax o Quattroruote, successivamente ai primi 6 mesi.

Mancando l'accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza.

Se una parte non provvede o se manca l'accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente/Assicurato, il quale conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall'indennità spettantegli.

### Art. 29) Recesso del contratto dopo ogni denuncia di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata A.R.

In ambedue i casi di recesso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte del Contraente/Assicurato e conseguente riduzione del premio.

### Art. 30) Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

**CONDIZIONI AGGIUNTIVE****A) Bagagli**

Nel caso di incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente che determini la perdita totale/parziale del mezzo di trasporto assicurato, la Società rimborsa i danni ai bagagli (e loro contenuto), a bordo del mezzo di trasporto, di proprietà dell'Assicurato, del conducente o dei trasportati.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 3.000,00 per evento e con il limite di € 6.000,00 per anno assicurativo.

Sono comunque esclusi denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti di metallo prezioso.

**B) Recupero e traino mezzo di trasporto fuoriuscito dalla sede stradale**

Qualora il mezzo di trasporto assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e non risulti in condizione di ritornarvi autonomamente, la Società rimborserà, purchè documentate, le spese per recuperare e trainare il mezzo di trasporto fino alla concorrenza per sinistro di € 500,00.

**C) Recupero mezzo di trasporto rubato e/o rapinato**

Limitatamente alla garanzia furto, il Contraente/Assicurato è tenuto ad informare l'Assicuratore non appena abbia notizia del recupero del mezzo di trasporto rubato e/o rapinato o di parti di esso.

Il valore di quanto recuperato prima dell'indennizzo (nonostante l'eventuale già avvenuto rilascio di quietanza) sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso.

Se quanto recuperato, al netto delle spese necessarie per il recupero, fosse superiore all'indennizzo pagato, si procederà alla restituzione dell'eccedenza all'Assicurato.

Il Contraente/Assicurato potrà inoltre chiedere di riacquistare quanto venisse recuperato previa restituzione alla Società dell'indennizzo ricevuto.

**D) Immatricolazione di mezzo di trasporto sostitutivo**

In caso di furto o rapina senza ritrovamento del mezzo di trasporto assicurato, di incendio o di incidente della circolazione con responsabilità del conducente che determini la perdita totale del mezzo di trasporto stesso, l'Assicuratore rimborsa le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo mezzo in sostituzione.

**E) Reimmatricolazione del mezzo di trasporto**

In caso di furto o rapina della sola targa o suo danneggiamento che la renda inutilizzabile, anche conseguente a furto del mezzo di trasporto con successivo ritrovamento, la Società rimborsa le spese di reimmatricolazione del mezzo di trasporto fino alla concorrenza della somma di € 400,00 per sinistro.

**F) Rottura cristalli**

La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del mezzo di trasporto assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatasi.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 800,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti.

**G) Soccorso stradale**

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 500,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per il trasporto del mezzo di trasporto danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui agli artt. 23) e 24).

H) Soccorso vittime della strada

L'assicuratore rimborsa le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro.

Il trasporto deve essere provato da idoneo "attestato" rilasciato dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'autorità competente, e le spese sostenute devono essere regolarmente documentate.

**SOMMA ASSICURATA**  
**(a primo rischio assoluto)**

€ 30.000,00 (Euro trentamila/00)

**CALCOLO DEL PREMIO**

Il premio lordo anticipato è calcolato come segue:

Chilometri preventivati 2.514.681 x € 2,83 ogni 100 Km. = € 71.165,47

**Allianz**   
Agenzia di Roma Centro  
Rappresentante Procuratrice  
INTERMEDASSrL  
Il Procuratore

IL CONTRAENTE

**AUSI RIETI**  
**DIRETTORE GENERALE**  
*Dott. Gabriele BELLINI*